

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV  
n. 130

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

### MAURIZIO CREUSO

per i reati di cui agli articoli 110 del codice penale, 7, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659, nonchè all'articolo 323, capoverso, del codice penale; oppure (in alternativa ai capi precedenti) all'articolo 319 del codice penale; nonchè per i reati di cui agli articoli 110 del codice penale, 7, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659; all'articolo 318, capoverso, del codice penale; e agli articoli 81, capoverso, 110 e 317 del codice penale

(violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici, nonchè abuso d'ufficio; oppure - in alternativa ai reati precedenti - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; corruzione per un atto d'ufficio; concussione)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 19 aprile 1993

*Al Presidente del Senato della Repubblica*

ROMA

Roma, 19 aprile 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

*Il Ministro*  
(F.to CONSO)

*Al Presidente del Senato della Repubblica*

ROMA

Venezia, 19 aprile 1993

Il Pubblico Ministero, visti gli atti del fascicolo sopra indicato, nei confronti di Agostosi Giuseppe ed altri:

CHIEDE

l'autorizzazione a procedere, ai sensi degli articoli 68 della Costituzione, 343 e 344 del codice di procedura penale, 111 D. Lv. 28 luglio 1989, n. 271 nei confronti di:

Creuso Maurizio, nato a Boara Pisani (RO) il 23 maggio 1943 e residente a Selvazzano, frazione Caselle (PD), senatore; sottoposti ad indagini

Creuso Maurizio:

A) del reato p. e p. dagli articoli 110 del codice penale; 7, commi 2 e 3 legge 2 maggio 1974 n. 195; 4, comma 1 legge 18 novembre 1981 n. 659 perchè in concorso con Catalani Antonio, legale rappresentante delle società H.I.T. e STUDIOGRITTI di Padova riceveva, nella sua qualità di candidato al consiglio regionale del Veneto, per le elezioni amministrative del 1990, finanziamenti e/o contributi a favore di sé medesimo, nella misura di circa 28 milioni di lire che Catalani ometteva di fatturargli, a fronte di costi effettivamente sostenuti dalla H.I.T. per la realizzazione della sua campagna elettorale, nonchè nella misura del compenso professionale che sarebbe spettato allo stesso Catalani per l'ideazione del tipo di campagna elettorale, parimenti non fatturato a Creuso.

In Padova, sino al maggio 1990.

B) del reato p. e p. dall'articolo 323 capoverso del codice penale perchè, nella sua qualità di assessore ai Servizi sociali della Regione Veneto, dopo che la Giunta Regionale, su sua proposta, aveva adottato la delibera n. 7776 del 1° dicembre 1988 con la quale veniva, tra l'altro, affidato alla A.R.V.I.G. di Rubano il progetto per le attività di sensibilizzazione sul problema della tossicodipendenza, in quella stessa sede approvato, con una previsione complessiva di spesa di L. 950.000.000, per il triennio 1988/1990 (e con un impegno di spesa, nel bilancio regionale del 1988, di L. 297.500.000), al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla stessa A.R.V.I.G. di Drezzadore Maurizio ed alla società H.I.T. di Catalani Antonio - quest'ultima voluta come collaboratrice della A.R.V.I.G. dallo stesso Creuso - abusava del proprio ufficio facendo approvare dalla Giunta Regionale del Veneto, sulla base della sua relazione, la delibera n. 3319 del 20 giugno 1989, viziata per eccesso di potere a causa di insufficiente motivazione, con la quale, per la sola seconda fase del succitato progetto, veniva impegnata, per l'anno 1989, la somma di L. 1.186.430.000, senza alcuna idonea giustificazione di tale

sproporzionato ed irragionevole incremento, rispetto alla quota di impegno di spesa prevedibile per il secondo anno di realizzazione del progetto medesimo, secondo le indicazioni contenute nella citata iniziale delibera n. 7776 del 1° dicembre 1988, cosicchè la A.R.V.I.G. e la H.I.T., a seguito dell'espletamento dell'incarico ricevuto ottenevano, alla fine del triennio, il complessivo compenso di L. 1.700.000.000 circa.

In alternativa ai capi A) e B):

C) del reato p. e p. dall'articolo 319 del codice penale perchè, nella sua qualità di assessore ai Servizi sociali della Regione Veneto, dopo aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio - consistito nel fare adottare la delibera di Giunta n. 3319 del 20 giugno 1989, viziata per eccesso di potere a causa di insufficiente motivazione, con la quale, per la sola seconda fase del progetto per le attività di sensibilizzazione sul problema della tossicodipendenza, veniva impegnata, per l'anno 1989, la somma di L. 1.186.430.000, senza alcuna idonea giustificazione di tale sproporzionato ed irragionevole incremento, rispetto alla quota di impegno di spesa prevedibile per il secondo anno di realizzazione del progetto medesimo, secondo le indicazioni contenute nella iniziale delibera n. 7776 del 1° dicembre 1988 (L. 950.000.000, nel triennio 1988/1990), cosicchè la A.R.V.I.G. e la H.I.T., a seguito dell'espletamento dell'incarico ricevuto, ottenevano, alla fine del triennio, il complessivo compenso di L. 1.700.000.000 circa - richiedeva e otteneva da Catalani Antonio utilità, sotto forma di un finanziamento o aiuto economico per la sua campagna elettorale per le amministrative del 1990, poichè, dopo avere dato incarico alla società H.I.T. e STUDIOGRITTI di Catalani Antonio di ideare e realizzare tale campagna elettorale, quest'ultimo pagava di tasca proprio costi della STUDIOGRITTI per L. 23.800.000, ometteva di richiederli il compenso per costi sostenuti dalla H.I.T. per L. 28.000.000 e, infine, rinunciava a richiederli il compenso per la propria attività intellettuale, per un'utilità economica complessiva superiore ai 50 milioni di lire.

In Padova, sino al maggio 1990.

D) del reato p. e p. dagli articoli 110 codice penale; 7, commi 2 e 3 legge 2 maggio 1974, n. 195; 4, comma 1 legge 18 novembre 1981, n. 659 perchè, in concorso con Pretto Giorgio, legale rappresentante della società KALEIDOS di Padova, nonchè dei soci della medesima Harrison Gualtieri, Lucato Lia e Conto Paola, riceveva, nella sua qualità di candidato al Senato per le elezioni politiche del 1992, finanziamenti a favore di sè medesimo, nella misura di 60 milioni di lire che Pretto gli versava, sotto forma di tre certificati di deposito da L. 20.000.000 ciascuno, sul conto di deposito di risparmio al portatore n. 618648734, acceso presso l'agenzia di Abano Terme della Cassa Rurale ed Artigiana di S. Elena, sul quale conto lo stesso Creuso operava.

In Abano Terme (Padova), il 5 novembre 1991.

E) del reato p. e p. dall'articolo 318 capoverso codice penale, perchè, dopo avere contribuito, nella sua qualità di assessore ai Servizi sociali della regione Veneto, alla formazione delle iniziali delibere della Giunta regionale di approvazione e finanziamento del progetto Chrysalis, la cui esecuzione era stata affidata alla «KALEIDOS» S.r.l. di Padova, riceveva da Pretto Giorgio, legale rappresentante di questa e dai soci della medesima, Harrison Gualtieri, Lucato Lia e Conto Paola, la somma di 60 milioni di lire che Pretto gli versava, sotto forma di tre certificati di deposito da lire 20.000.000 ciascuno, sul conto di deposito di risparmio al portatore n. 618648734, acceso presso l'agenzia di Abano Terme della Cassa Rurale ed Artigiana di S. Elena, sul quale conto lo stesso Creuso operava.

In Abano Terme (Padova), il 5 novembre 1991.

A tal fine espone quanto segue.

\* \* \*

Quanto alle ipotesi di reato di cui ai capi A) e B), e, in alternativa a queste, all'ipotesi di reato di cui al capo C):

con la comunicazione di notizia di reato n. 5488/II di data 19 marzo 1993, il Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Padova riferiva a questa Procura della Repubblica di avere svolto indagini sulla persona di Catalani Antonio, legale rappresentante di due società di pubblicità, denominate H.I.T. e STUDIOGRITTI, di Padova, cui era stata commissionata dal Dott. Maurizio Creuso, candidato per il Consiglio regionale del Veneto nelle elezioni amministrative del 1990, l'ideazione e la realizzazione della propria campagna elettorale.

Acquisita la documentazione relativa ai costi sostenuti dalle citate società in esecuzione dell'incarico ricevuto dal Dott. Creuso, la Guardia di finanza accertava, attraverso la collaborazione del citato Catalani Antonio, che egli non aveva fatturato costi sostenuti dalla H.I.T., in favore del medesimo Dott. Creuso, per 28 milioni di lire; che aveva pagato con l'assegno n. 25.911.273-11 del proprio conto corrente n. 135434 acceso presso la Banca Popolare Veneta, dell'importo di lire 23.800.000, emesso in favore della società STUDIOGRITTI, la fattura n. 5/90 di pari importo, da quest'ultima società emessa in favore del Dott. Creuso, quale «acconto per prenotazione e vostra Campagna pubblicitaria elettorale»; che, infine, lo stesso Catalani aveva rinunciato a richiedere al Dott. Creuso il compenso per la propria prestazione d'opera intellettuale di ideazione della campagna elettorale *de qua*.

La citata documentazione acquisita presso le società di Catalani Antonio consentiva di verificare, a riscontro della veridicità delle sue affermazioni, che sia l'assegno intestato alla STUDIOGRITTI, sia la fattura n. 5/90 (quietanzata) da questa emessa in favore del Dott. Creuso, entrambi per l'importo di lire 23.800.000, recavano la medesima data del 23 aprile 1990.

Lo stesso Catalani spontaneamente riferiva alla P.G. di avere provveduto ai citati finanziamenti in favore del Dott. Creuso, su sua richiesta e dopo che la società H.I.T. aveva ottenuto dalla società A.R.V.I.G. di

Rubano (Padova) l'incarico di collaborare alla realizzazione del progetto per le attività di sensibilizzazione sul problema della tossicodipendenza, progetto approvato dalla Giunta regionale del Veneto con delibera n. 7776 del 1° dicembre 1988.

Tale delibera era stata adottata su proposta e relazione dell'allora assessore ai Servizi sociali Creuso Maurizio, il quale, una volta affidato l'incarico alla A.R.V.I.G. aveva sollecitato a questa la collaborazione della H.I.T. per la realizzazione del progetto.

A seguito delle citate spontanee dichiarazioni di Catalani Antonio, veniva disposta da questa A.G. l'acquisizione di tutta la documentazione amministrativa concernente il citato progetto regionale sulle tossicodipendenze.

Da un primo esame di essa si evince che per il progetto *de quo*, di durata triennale (1988/1990), era stata prevista - con la citata delibera di approvazione - la spesa complessiva di lire 950.000.000, da suddividere in tre anni e che, in particolare, per il 1988, era stato assunto un impegno di spesa, nel bilancio regionale di lire 297.500.000.

Successivamente e del tutto inopinatamente la Giunta regionale del Veneto, sempre su proposta e relazione dell'assessore Creuso, assumeva la delibera n. 3319 del 20 giugno 1989 con la quale veniva impegnata, per il solo anno 1989, la somma di lire 1.186.430.000, con la seguente testuale giustificazione, dopo aver dato atto che «per proseguire l'attività prevista nel corrente anno (1989) è necessario pertanto assumere il relativo impegno di spesa» e che la A.R.V.I.G. «che si avvale della collaborazione della H.I.T. Comunicazione e *Marketing* di Padova ha fatto pervenire il programma relativo alla seconda fase del progetto in questione...»:

«La seconda fase del programma prevede l'integrazione del gruppo tecnico progettuale con altri esperti nell'ambito delle tossicodipendenze, delle istituzioni scolastiche e del settore medico sanitario.

La campagna di informazione infatti dovrà basarsi su specifici messaggi rigoro-

samente selezionati al fine di ottenere l'effetto voluto soprattutto nei riguardi del pubblico giovanile cui è prevalentemente rivolta.

Le integrazioni portate al progetto iniziale comportano elevati costi d'impianto che si ritengono giustificati dalla necessità di ottenere standards più adeguati ed alla possibilità di usufruire del servizio per un arco di tempo maggiore di quello previsto... omissis... delibera... di dare atto che la maggiore spesa prevista è giustificata dalla necessità di ampliare la consulenza tecnica al fine di comprendere le aree maggiormente interessate alla prevenzione, di coinvolgere educatori ed operatori che rappresentino punti di forza per la diffusione di nuovi atteggiamenti nei confronti della tossicodipendenza al fine di consentire, attraverso questi nuovi strumenti, una maggiore scientificità di impostazione e di efficacia divulgativa».

Tale motivazione addotta dall'assessore Creuso e fatta propria dalla Giunta regionale appare manifestamente insufficiente a giustificare il rilevante incremento della spesa prevista per il 1989, che, rispetto a quella originaria di poco meno di 300 milioni di lire, risulta quasi quadruplicata in quella di oltre 1.186 milioni di lire.

Non ravvisandosi nella predetta motivazione elementi idonei a giustificare tale maggiore spesa a fronte dell'identità del progetto approvato in data 1° dicembre 1988, ma potendosi ravvisare nell'iter di formazione sintomi di illegittimità dell'atto amministrativo per eccesso di potere a causa di insufficiente motivazione, per sviamento di potere a causa del probabile perseguimento di un fine diverso (sostanzialmente quello di avvantaggiare economicamente un privato) da quello pubblico che doveva essere perseguito con la delibera in oggetto, nonché per eccesso di potere per irragionevolezza manifesta dell'incremento di spesa, appare fondata - anche sotto questo profilo - l'ipotesi del reato di cui all'articolo 323 capoverso codice penale, indicata nel capo B).

In data 22 marzo 1993 veniva sentito da questo P.M. Catalani Antonio, con l'assi-

stenza del proprio legale di fiducia, il quale, volgendo a proprio formale interrogatorio quanto spontaneamente dichiarato alla Guardia di finanza il precedente giorno 16, ribadiva:

- di avere ottenuto dalla A.R.V.I.G. l'incarico relativo al progetto sulle tossicodipendenze attraverso l'interessamento dell'allora assessore Creuso, da lui in precedenza conosciuto;

- che tale incarico, come sostanzialmente proveniente dalla Regione Veneto, gli era stato preannunciato dallo stesso assessore Creuso;

- che ne derivò per la sua H.I.T. un ricavo netto di circa 600 milioni di lire a fronte di un introito complessivo lordo di circa 1.700 milioni;

- che, dopo avere ottenuto detto incarico e - come testualmente dichiarato - «prima che esso fosse concluso, Creuso - in uno dei svariati incontri che io ebbi con lui per motivi connessi a tale incarico e per l'interesse che io avevo a stringere rapporti professionali sempre più intensi - mi disse che io avrei dovuto aiutarlo economicamente e professionalmente per il caso in cui lui avesse deciso di ricandidarsi alle amministrative del 1990.

Io gli promisi quanto da lui richiestomi.

Successivamente Creuso mi chiamò per dirmi che aveva deciso la propria ricandidatura e che io avrei dovuto lavorare sulla sua campagna elettorale.

Si era nel 1990 ed era in corso la seconda fase dell'incarico regionale di cui sopra.

Fui io a proporre a Creuso le iniziative necessarie per la promozione della sua candidatura, che egli accettò rimanendo inteso tra noi che, comunque, una parte dei relativi costi sarebbe stata direttamente sostenuta da me, a sgravio del «debito» che io avevo nei suoi confronti per avere ottenuto gli incarichi regionali di cui ho prima parlato.

Io avevo peraltro un'idea abbastanza precisa dei costi che avrei sostenuto per la realizzazione della sua campagna elettorale e avevo deciso di sostenere direttamente costi per una percentuale del 10 per cento rispetto al margine di ricavo dagli anzidetti



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

incarichi regionali (rispettivamente 60 e 600 milioni circa);

- che tra costi non fatturati a Creuso, ivi compreso il proprio compenso professionale e costi fatturati al medesimo, ma pagati dallo stesso Catalani, il primo ne ricavò utilità economiche per oltre 50 milioni di lire.

Alla luce delle succitate dichiarazioni, che - come detto - hanno trovato riscontri nei documenti contabili, bancari ed amministrativi acquisiti, è ipotizzabile la sussistenza del reato indicato sub A) o, in alternativa, considerata la richiesta di Creuso e la corrispettiva promessa di utilità effettuatagli da Catalani, nonché la stretta interdipendenza causale tra queste e il conferimento e l'esecuzione dell'incarico relativo al progetto sulle tossicodipendenze, è ipotizzabile la sussistenza del reato indicato sub C).

\* \* \*

Quanto alle ipotesi di reato di cui al capo D) e, in alternativa a questo, all'ipotesi di reato di cui al capo E):

con la comunicazione di notizia di reato n. 2634/II di data 26 marzo 1993, il Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Padova riferiva a questa Procura della Repubblica di avere svolto indagini relativamente alla convenzione intercorsa nel 1988 - a trattativa privata - tra l'U.L.S.S. n. 27 (che ha agito anche in nome e per conto delle U.L.S.S. n. 20 e 26) e la società KALEIDOS per il c.d. progetto «Chrysalis», cioè per una ricerca di durata triennale sulla qualità della sicurezza sociale in ambito materno ed infantile e dell'età evolutiva e sulla qualità della vita, nell'ambito del territorio delle predette U.L.S.S.

È risultato dalle indagini sin qui compiute che detto progetto, suddiviso in 4 fasi, denominate A), B), C) e D), del costo preventivato di 2.200 milioni di lire, sarebbe stato finanziato dalla regione Veneto per l'85 per cento, quanto alle fasi A) e D) ed al 50 per cento, quanto alle fasi B) e C), mentre la rimanente somma sarebbe rimasta a carico delle U.L.S.S. interessate.

Competente in ordine alle delibere regionali strumentali a detto finanziamento era l'assessorato ai Servizi sociali, allora diretto da Maurizio Creuso.

Per quanto concerne la citata «KALEIDOS», è risultato che essa è stata costituita il 26 ottobre 1987, con la denominazione di «KALEIDOS di Giorgio Pretto e C.» S.n.c. (unico altro socio era Harrison Gualtieri) e che è stata trasformata in «KALEIDOS» S.r.l. il 7 novembre 1988, con la cooptazione nella stessa, in qualità di soci, di Conto Paola e Lucato Lia.

In sostanza, la società in parola si è costituita solo 9 mesi prima dell'approvazione, da parte del Comitato di gestione dell'U.L.S.S. n. 27, con la delibera n. 730 di data 10 luglio 1988, del progetto Chrysalis - che era stato comunque elaborato dalle citate U.L.S.S. con la collaborazione del Prof. Harrison - e si è trasformata in società a responsabilità limitata, con la cooptazione di due nuovi soci, solo 6 mesi prima della delibera n. 592 di data 19 giugno 1992, con la quale il medesimo Comitato di gestione dell'U.L.S.S. n. 27 ha richiesto alla regione Veneto di recepire il progetto triennale di cui sopra.

Per la realizzazione di questo, la «KALEIDOS» S.r.l., nel triennio 1990/1992, ha fatturato all'U.L.S.S. n. 27, per prestazione di servizi, la complessiva somma di lire 1.779.138.950, mentre ha documentato costi per lire 1.190.503.187, con un ricavo netto, dunque, di lire 588.635.763.

È altresì risultato che l'attività della medesima «KALEIDOS» è sostanzialmente consistita nella sola realizzazione del citato progetto Chrysalis, dato che il suo volume d'affari, di sole lire 13.720.000 del 1987, raggiunge l'apice di lire 1.156.480.000 proprio nel 1990, con gli incassi relativi ad esso.

Ciò premesso, è necessario sottolineare che, nell'ambito delle indagini collegate riferite al fascicolo processuale n. 2054/92 R.N.R. di questa Procura della Repubblica, in cui Creuso Maurizio è sottoposto ad indagini per il reato di concussione (articolo 317 del codice penale) e per il quale il Senato, in data 27 gennaio 1993, ha già

concesso l'autorizzazione a procedere, il nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Padova ha riferito di avere reperito, presso la Cassa Rurale ed Artigiana di S. Elena, agenzia di Abano Terme, traccia documentale del conto di deposito al portatore n. 618648734, sul quale ha operato Creuso Maurizio e sul quale, in data 5 novembre 1991, erano stati estinti ed accreditati i tre certificati di deposito al portatore n. 191484-07, 191485-08 e 191486-09, dell'importo di 20 milioni di lire ciascuno.

Detti certificati erano stati originariamente emessi dalla Banca Antoniana di Padova in data 1° agosto 1991, su richiesta di Pretto Giorgio, amministratore unico della «KALEIDOS» S.r.l.

Con la nota n. 1467/II di data 2 febbraio 1993 il nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Padova richiamandosi, nell'ambito di questo procedimento, agli accertamenti già svolti, dava atto di avere interpellato Pretto Giorgio su quei tre certificati di deposito e che lo stesso aveva negato di avere contribuito a finanziare campagne elettorali in favore di chicchessia.

Lo stesso Pretto veniva allora sentito dal P.M., quale persona informata sui fatti ex articolo 362 del codice di procedura penale, in data 5 febbraio 1993 e, all'esito dell'atto istruttorio, dichiarava testualmente: «Preciso che fui io, su richiesta di Creuso, che quel giorno era in partenza, a depositare i tre anzidetti certificati presso la banca da lui indicatami: la Cassa Rurale di S. Elena di Abano Terme».

Per tale ragione, ex articolo 63 del codice di procedura penale, l'esame di Pretto veniva interrotto, lo stesso veniva informato che dalle sue dichiarazioni emergevano indizi di reità in relazione al reato di corruzione ovvero di violazione delle leggi sul finanziamento ai partiti politici, con l'ulteriore informazione dell'inizio di indagini nei suoi confronti e con l'invito a nominare un difensore fiduciario.

Le prime indagini, richieste da questo P.M. alla Guardia di finanza di Padova, hanno trovato esito nella citata comunica-

zione di reato di data 26 marzo 1993, il cui contenuto è stato sopra sintetizzato.

In data 6 aprile 1993, questo P.M. interrogava Pretto Giorgio quale persona sottoposta alle indagini in relazione ai reati di corruzione ovvero di violazione delle leggi sul finanziamento ai partiti politici ed egli, tra l'altro, dichiarava testualmente:

«Adr: Creuso non ci ha chiesto quel denaro, che noi gli abbiamo dato liberamente perchè lui, e l'On. Zampieri, sostenessero ulteriormente la politica per cui si erano sempre battuti, non condivisa dalla maggioranza dei componenti del loro partito, la DC.

Preciso che, nel novembre 1991, non era certo che Creuso e Zampieri sarebbero stati candidati alle politiche del 1992.

Tuttavia, nel fare la nostra donazione, noi specificammo che questa somma avrebbe potuto anche essere utilizzata nell'ambito della loro eventuale campagna elettorale, ma sempre sotto la forma dell'organizzazione di dibattiti e convegni finalizzati alla promozione dei soggetti territoriali (scuole, parrocchie, associazioni, famiglie, ecc.) alla riorganizzazione e programmazione dei servizi, e non per la propaganda elettorale spicciola.

Adr: noi ci siamo fidati di Creuso, in virtù dell'amicizia con lui, e non avevamo altra garanzia circa quella destinazione del nostro denaro e circa la corresponsione di parte di esso (il 50 per cento secondo il nostro intento) all'onorevole Zampieri.

Abbiamo consegnato il denaro a Creuso, anche in favore di Zampieri, perchè avevamo con lui la maggiore confidenza.

Adr: fui io a dire al dottor Creuso, sempre nel novembre 1991, in un incontro che ebbi con lui nel suo ufficio di Via S. Lucia di Padova, che i quattro soci della KALEIDOS avrebbero voluto fare a lui e all'onorevole Zampieri quella donazione, per i motivi sopra specificati.

In quell'occasione Creuso mi ringraziò e mi diede indicazioni sulla banca ove versare i tre certificati di deposito di cui ho parlato, dicendomi di rivolgermi al direttore dell'agenzia.

L'onorevole Zampieri non era presente. Io penso proprio che lui abbia saputo della nostra donazione, ma in realtà non ho alcun elemento obiettivo su cui basare questo mio convincimento, perchè da una parte l'ho visto solo una volta dopo il 1991 e perchè non mi sono mai pervenuti i suoi ringraziamenti.

Creuso mi assicurò che avrebbe impiegato quel denaro attuando iniziative concrete e comuni con Zampieri.

Ho verificato l'esistenza di un convegno sulla famiglia, tenutosi a Verona, nel febbraio 1992, presso una fondazione cattolica di cui non ricordo il nome.

Non dispongo di elementi di maggiore specificità.

So che questo convegno è stato organizzato o promosso da Creuso, ma non so se sia stato promosso anche da Zampieri e se sia stato finanziato, in tutto od in parte, con il nostro denaro.

Non sono a conoscenza di altre iniziative analoghe e, comunque, non so se il nostro denaro sia stato impiegato secondo i nostri desideri.

Adr: è vero, come ho detto, che la KALEIDOS ha ottenuto la convenzione per il cosiddetto progetto Chrysalis da parte delle USL 20, 26 e 27.

Inizialmente, nel 1989, essa fu ottenuta in virtù della conoscenza diretta tra i tre detti enti pubblici ed il professor Harrison.

Non vi fu alcuna gara, ma la nostra società fu chiamata direttamente a realizzare quel progetto, concernente lo studio e la riorganizzazione dei servizi territoriali per il materno-infantile e per l'età evolutiva.

Chrysalis si componeva di due progetti: l'uno denominato «pilota», che prevedeva lo studio della rete territoriale dei servizi sociali da parte nostra.

Il secondo, denominato «obiettivo», prevedeva lo studio dell'utenza e la riqualificazione degli operatori, sempre da parte nostra.

La regione Veneto, su iniziativa delle citate ULS e dell'assessorato ai Servizi sociali, allora diretto da Creuso, ha finanziato il progetto pilota all'85 per cento e quello

obiettivo al 50 per cento. Il resto è stato a carico delle USL.

Per questa convenzione, della durata triennale, 1980-1991, la Kaleodos ha ricevuto la retribuzione di 1.300 milioni, iva inclusa.

Nostri interlocutori sono stati tali Vecchiato, per l'USL 27; Succu, per l'USL 20 e Gozzi, per l'USL 26.

Adr: come ho già detto, io ho conosciuto per la prima volta Creuso Maurizio, nel 1988, in occasione dell'incontro che ebbi, insieme ad Harrison con i presidenti delle tre USL e con Vecchiato, per discutere del progetto Chrysalis.

Vi partecipò anche Creuso, nella sua qualità di assessore regionale ai Servizi sociali, perchè direttamente interessato alla fattibilità di quel progetto.

Egli voleva assicurarsi che i tre presidenti collaborassero tra loro, il che rappresentava una necessaria condizione per la realizzazione del progetto Chrysalis.

Questa riunione si tenne in una sede regionale di Piazza A. De Gasperi di Padova».

Orbene, la giustificazione addotta da Pretto, circa la spontaneità della corresponsione della citata somma di denaro a Creuso, nonchè l'affermazione secondo cui detto denaro apparteneva ai soci della «Kaleydos» e non a quest'ultima società, non appaiono credibili alla luce delle risultanze delle indagini sin qui compiute, considerate:

- la stretta interdipendenza causale e temporale tra questa e il conferimento e l'esecuzione dell'incarico relativo al progetto Chrysalis;

- la circostanza che la somma corrisposta rappresenta, grosso modo, il 10 per cento dell'utile netto della «KALEIDOS», a fronte dell'esecuzione del progetto Chrysalis, analogamente a quanto è avvenuto in relazione ai fatti di cui ai capi A), B) e C) delle imputazioni, ad opera di Catalani Antonio, a fronte dell'esecuzione del progetto sulle tossicodipendenze;

- la circostanza, riferita dallo stesso Pretto, che quella somma di denaro poteva essere destinata da Pretto al finanziamento

della propria campagna elettorale per le politiche del 1992;

- la circostanza riferita dalla Guardia di finanza, nella comunicazione di notizia di reato di data 26 marzo 1993 (pag. 22), secondo cui è seriamente ipotizzabile che i quattro soci della «KALEIDOS» abbiano costituito una disponibilità finanziaria «in nero», derivante dalla annotazione in contabilità di costi non inerenti od inesistenti, ossia non effettivamente sostenuti.

Tutto ciò premesso, appare doverosa la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Maurizio Creuso anche in ordine ai reati ipotizzati sub D) e, in alternativa, sub E), specificandosi come dovranno, ovviamente, essere esperite ulteriori indagini (peraltro già avviate) per verificarne la fondatezza, salva sempre la doverosità della richiesta di archiviazione qualora i risultati di esse non dovessero suffragare le ipotesi accusatorie.

Le medesime ulteriori indagini, peraltro, dovranno concernere anche la legittimità e liceità dell'*iter* amministrativo relativo al progetto Chrysalis, in cui è intervenuto Creuso Maurizio nella sua qualità di assessore regionale ai Servizi sociali.

\* \* \*

In data 21 dicembre 1992 questo Ufficio richiedeva l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'attuale senatore Maurizio Creuso per il reato di cui agli articoli 7, secondo e terzo comma, legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4, primo comma, legge 18 novembre 1981, n. 659, per aver ricevuto, nella qualità di consigliere della regione Veneto, di candidato alle elezioni per il Consiglio regionale del Veneto nel 1990 e per il Senato nel 1992, contributi dalla GRASSETTO S.p.A e dalla GRASSETTO COSTRUZIONI S.p.A., tramite Giuseppe Agostosi direttore generale ed amministrativo di quest'ultima sotto forma del pagamento alla agenzia A.M.P. S.r.l. di Fontane di Villorba (TV) da parte delle predette società della spesa, per un importo di 195 milioni di lire negli anni 1988-1990 e di 30 milioni di lire nel 1992, per la produzione e diffusione di materia-

le di propaganda elettorale televisiva, senza che tali contributi fossero stati deliberati dagli organi sociali competenti e regolarmente iscritti nel bilancio delle predette società.

La richiesta autorizzazione a procedere, della quale si allega copia, è stata recentemente non accolta.

Tuttavia, appare doveroso riproporla alla luce degli esiti delle indagini compiute immediatamente dopo il suo inoltro alla S.V. e, soprattutto, alla luce della concessione dell'autorizzazione a procedere da parte del Senato, nei confronti del senatore Creuso, in ordine al reato p. e p. dall'articolo 317 del codice penale, perchè abusando della qualità e dei poteri di assessore della regione Veneto, costringeva la GRASSETTO COSTRUZIONI S.p.A., in persona del suo direttore generale Giuseppe Agostosi, a promettergli 600 milioni di lire, rappresentando ad Agostosi che da lui dipendeva sia l'assegnazione alla società dell'appalto per la costruzione di un centro residenziale per anziani da parte dell'Opera Immacolata Concezione di Padova, sia l'erogazione dei finanziamenti pubblici per tali opere.

In Padova, nel 1988.

Invero, le dichiarazioni di Giuseppe Agostosi, ancorchè contraddette dall'agente della A.M.P. Sanavio Maria Carmela, hanno trovato un pieno riscontro nelle dichiarazioni di Marin Gino, direttore tecnico ed amministrativo dell'emittente televisiva «Antenna 3»; di Vitiello Antonio, montatore della pubblicità mandata in onda dalla stessa; di Bernardi Renato, fondatore e, sino al 1991, amministratore unico di essa e di Del Maschio Luigi, altro montatore della pubblicità, sentiti da questo P.M. rispettivamente in data 19 gennaio, 25 gennaio, 27 gennaio e 19 febbraio 1993.

Questi hanno sostanzialmente confermato che nessuna pubblicità per conto della GRASSETTO S.p.A. è stata mai mandata in onda da «Antenna 3», il che dimostra - insieme all'inesistenza di una qualsiasi documentazione di segno con-



trario, che pure è stata cercata - che i denari versati dalla GRASSETTO alla A.M.P., ovvero da Agostosi alla SANAVIO, hanno avuto una destinazione diversa da quella formalmente dichiarata nei contratti da loro sottoscritti e, più precisamente, che essi sono stati destinati a Creuso, come dichiarato dal dirigente della GRASSETTO S.p.A., le cui affermazioni accusatorie non sono state revocate in dubbio nell'ambito del procedimento collegato per cui è stata concessa l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Creuso.

E la stessa SANAVIO, nel suo esame del 17 gennaio 1992, aveva riconosciuto di essersi comunque rivolta a Giuseppe Agostosi su indicazione dell'allora assessore regionale Maurizio Creuso.

Ma ciò che impone, a parere dello scrivente, il rinnovo della richiesta di autorizzazione a procedere, è quanto dichiarato da Giuseppe Agostosi nel suo interrogatorio del 19 gennaio 1993, laddove ha, tra l'altro, testualmente dichiarato, in relazione alla sottoscrizione e pagamento dei contratti A.M.P., per la complessiva somma di 225 milioni di lire:

«Faccio presente che con Creuso esisteva il rapporto riguardante l'appalto per l'O.I.C.».

«Pertanto le prestazioni indicate nelle fatture emesse dalla A.M.P. o sono relative a pubblicità in favore di Creuso oppure sono soltanto un mezzo per finanziarlo.

Nel 1990, Creuso, preannunziandomi la visita della SANAVIO, mi disse che il denaro gli sarebbe servito per la sua campagna elettorale. Io, comunque, pagai sempre nel timore che un'eventuale mia resistenza avrebbe compromesso il rapporto tra noi e l'OIC in relazione al cantiere della Mandria, tenuto conto anche del fatto che vi era un contenzioso in atto».

Risulta pacifico, peraltro, dagli atti dei due procedimenti collegati, quello (n. 2054/92 R.N.R.) per il quale è già stata concessa l'autorizzazione a procedere e quello sopra emarginato, che i pagamenti effettuati, personalmente o attraverso la

SANAVIO, da Agostosi a Creuso, sono avvenuti nel medesimo arco temporale, compreso tra il 1988 ed il 1990.

Se ciò è vero, come pare, il pagamento dei 225 milioni di lire in oggetto potrebbe essere giuridicamente qualificato o come violazione delle leggi sul finanziamento dei partiti politici, come a suo tempo rubricato, ovvero, sulla base delle nuove acquisizioni probatorie, in alternativa, come una ulteriore concussione, da porsi in continuazione con quella già contestata in riferimento all'appalto OIC.

Questa la conseguente imputazione:

F) del reato p.e p. dagli articoli 81 del codice di procedura civile, 110 e 317 codice penale, perchè, abusando della qualità e dei poteri di assessore della regione Veneto, costringeva la GRASSETTO COSTRUZIONI S.p.A., in persona del suo direttore generale Giuseppe Agostosi, a promettergli 600 milioni di lire, rappresentando ad Agostosi che da lui dipendeva sia l'assegnazione alla società dell'appalto per la costruzione di un centro residenziale per anziani da parte dell'Opera Immacolata Concezione di Padova, sia l'erogazione dei finanziamenti pubblici per tali opere e perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Sanavio Maria Carmela e di Battacchi Renzo, rispettivamente agente ed amministratore unico della A.M.P. S.r.l. di Fontane di Villorba (TV) costringeva lo stesso Agostosi a sottoscrivere, con la citata A.M.P. fittizi contratti di pubblicità in favore della GRASSETTO, per il complessivo importo di 225 milioni di lire, rappresentandogli che da lui dipendeva la regolare esecuzione dell'appalto sopra citato, ancora *in itinere*.

In Padova, negli anni 1988-1990 e, quanto alla somma di 30 milioni di lire, nel 1992.

\* \* \*

Questi elementi, sinteticamente riportati, fondano la richiesta di autorizzazione a procedere.

Ovviamente, come si è detto, solo lo sviluppo delle indagini, che sarà possibile compiere qualora l'autorizzazione venga

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concessa, potrà consentire di valutare con maggiore esattezza la configurazione giuridica dei fatti oggetto dell'accusa.

Si allegano in quadruplica copia conforme all'originale gli atti d'indagine contenenti gli elementi su cui si fonda la richiesta.

*Il Sostituto procuratore della Repubblica*  
(F.to Dott. Carmelo RUBERTO)

*Il Procuratore della Repubblica*  
(F.to Dott. Marcello TORREGROSSA)